

Circ. MI n. 11 dell'8 gennaio 2022

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 per gli alunni si applicano le seguenti misure:

AD = Attività didattica

MS = Misure sanitarie

Scuola dell'infanzia

Da 1 caso	Bambini della sezione: <ul style="list-style-type: none">• AD: sospesa per 10 giorni.• MS: quarantena di 10 giorni con tampone di uscita molecolare/antigenico negativo.
	Personale (presente per almeno 4h nelle 48h ore precedenti): <ul style="list-style-type: none">• si applica la C.M. Salute 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Scuola primaria

1 caso	Compagni di classe: <ul style="list-style-type: none">• AD: in presenza. Raccomandato consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2m. <p>NB: Frequenza sospesa prima di T0.</p> <ul style="list-style-type: none">• MS: sorveglianza con tampone rapido/molecolare prima possibile (T0), da ripetersi dopo 5 giorni T5). <p>T0 negativo: rientro a scuola. T0 positivo: si deve informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. T5 positivo: si deve informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di T positivo il Referente/DS sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.</p>
	Personale (presente per almeno 4h nelle 48h ore precedenti): <ul style="list-style-type: none">• Auto-sorveglianza, ma raccomandati T0 e T5.
da 2 casi	Compagni di classe: <ul style="list-style-type: none">• AD: classe in DAD per 10 giorni.• MS: quarantena di 10 giorni con tampone di uscita molecolare/antigenico negativo.
	Personale (presente per almeno 4h nelle 48h ore precedenti): <ul style="list-style-type: none">• si applica la C.M. Salute 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Scuola secondaria

1 caso	Compagni di classe: <ul style="list-style-type: none">• AD: in presenza; obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 gg. Raccomandato non consumare pasti a scuola, se non con distanza interpersonale di almeno 2m.• MS: auto-sorveglianza.
	Personale (presente per almeno 4h nelle 48h ore precedenti): <ul style="list-style-type: none">• Auto-sorveglianza.
2 casi	Compagni di classe: misure differenziate in funzione dello stato vaccinale: A) alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120gg, che siano guariti da più di 120gg e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: <ul style="list-style-type: none">• AD: DDI per 10 giorni.• MS: quarantena di 10 giorni con tampone di uscita molecolare/antigenico negativo. B) per alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120gg e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo (questi requisiti devono essere dimostrati dall'alunno interessato): <ul style="list-style-type: none">• AD: in presenza; obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 gg. Raccomandato non consumare pasti a scuola, se non con distanza interpersonale di almeno 2m.• MS: auto-sorveglianza.
	Personale (presente per almeno 4h nelle 48h ore precedenti il primo caso): <ul style="list-style-type: none">• si applica la C.M. Salute 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

da 3 casi	Compagni di classe: <ul style="list-style-type: none"> • AD: DDI per 10 giorni. • MS: si applica la C.M. Salute 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.
	Personale (presente per almeno 4h nelle 48h ore precedenti il primo caso): <ul style="list-style-type: none"> • si applica la C.M. Salute 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Indicazioni della C.M. Salute 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO

Casi	Misure
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 gg:	Quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; conclusa con tampone molecolare/antigenico negativo.
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 gg, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici :	Quarantena di 5 giorni conclusa con tampone molecolare/antigenico negativo;
3) Soggetti asintomatici che: <ul style="list-style-type: none"> - abbiano ricevuto la dose booster - o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 gg precedenti - o siano guariti nei 120 gg precedenti, 	Auto-sorveglianza: obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 gg dall'ultima esposizione. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È previsto un tampone rapido/molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

Tamponi

- **Alunni scuole secondarie in regime di auto-sorveglianza:** fino al 28 febbraio possibilità di effettuare gratuitamente, a seguito di prescrizione medica del MMG/PLS, i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate.
- **Alunni delle scuole primarie:** i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del SSN.

Auto-sorveglianza

Prevede l'“*obbligo di indossare dispositivi ... di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare ... alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi*”. (C.M. Salute 60136 del 30/12/2021)

Ulteriori precisazioni

- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1; come già disposto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).
- I DdP provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del DS/Referente scolastico.

PARTE SUPERATA

DL 7 gennaio 2022, n. 1, art. 4

Vigente dall'8 gennaio 2022

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 per gli alunni si applicano le seguenti misure:

Scuola dell'infanzia

1 caso positivo:	sospensione delle attività per 10 giorni.
------------------	---

Scuola primaria

1 caso positivo:	sorveglianza con test rapido/molecolare al momento di conoscenza del caso (T0), da ripetersi dopo 5 giorni (T5).
da 2 positivi:	classe in DAD per 10 giorni.

Scuola secondaria

1 caso positivo:	auto-sorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2 e con didattica in presenza.
2 positivi:	a) auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. b) DDI per 10 giorni.
da 3 positivi:	DDI per 10 giorni.

a) coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo;

b) soggetti non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.

NB: 10 giorni, probabilmente dall'ultimo contatto con il caso

NB: DAD riguarda tutta la classe, DDI riguarda parte degli alunni

NB: per le secondarie spariscono T0 e T5

Auto-sorveglianza:

Viene definita dal DL 30 dicembre 2021, n. 229, art. 2:

7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi ... Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi ... FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto ... e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare ... alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto ...

7-ter. ... La cessazione della quarantena ... o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare ... effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Se ne parla anche nell'art. 5 del DL 1/2022 in questi termini:

Art. 5. - Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi ... nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie ... soggette alla autosorveglianza ... mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARSCoV-2, ... sulla base di idonea prescrizione medica ..., presso le farmacie ... o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa ... è autorizzata ... la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022.